

SOFIM – SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Società a responsabilità limitata -Cap. soc. 46.800 euro, versato
Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Tel. e fax autom. 0585 – 787666 787667 - 630478
Codice fiscale e partita iva 00352520456 – Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Carrara, 12 Ottobre 2006
FP-DF-DL/

Spett.le Ditta/Società

EDILIZIA: IVA NEL SUBAPPALTO

Entrano in vigore oggi le nuove regole iva in materia di appalto e subappalto ⁽¹⁾ nel settore dell'edilizia, regole introdotte dalla legge 248/06 ed illustrateVi con la ns. circolare "La manovra d'estate 2006" (punti 1.1.42 e seg., a pag. 14 e seg.).

Nel rimandare alla citata circolare, rammentiamo le principali modifiche:

1. Le fatture di appaltatori e subappaltatori devono essere emesse senza applicazione di Iva, indicando nel documento la norma di esonero (ad es. "*Fattura senza addebito di Iva ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Dpr 633/72, modificato con la legge 248/06*").
2. I committenti – entro 15 giorni da quando ricevono la fattura – devono integrarla con l'indicazione dell' aliquota iva applicabile all'operazione e dell' imposta dovuta. Devono quindi annotare il documento *integrato*, entro il mese di ricevimento, sia nel registro Iva degli acquisti che in quello delle vendite.

Riteniamo comunque utile fornire indicazioni sulle registrazioni sub 2), atteso che l' inclusione tra le vendite del documento *integrato* ha l' unico scopo di accreditare l' iva all' erario ma altera comunque i dati contabili: si apre infatti un conto cliente in dare e simultaneamente si registra un ricavo che però non esistono.

Supposta allora una fattura da € 10.000 con iva al 10% emessa a Vostro carico dalla ditta/società ALFA, una corretta registrazione può essere la seguente:

¹ Come la nostra circol. 28 agosto 2006 espone al punto 1.1.42 è nostro convincimento che la disposizione si applichi anche nei rapporti tra appaltatore principale e committente. Il sesto comma dell' art. 17 DPR 633/72 nella nuova formulazione parla infatti di prestazioni "*rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell' appaltatore principale*". Il rapporto con l' impresa di costruzione è un "appalto" e non un "subappalto". Poiché inoltre il riferimento è ad "imprese di costruzione o ristrutturazione" si deve concludere che la norma non si applica ai lavori ordinati dalla pubblica amministrazione o che non riguardano la costruzione o ristrutturazione di immobili.

A - per la fattura di acquisto (quella "vera" ed integrata)

DARE	IMPORTO	AVERE	IMPORTO
SERVIZI	10.000	FORNITORE ALFA	11.000
ERARIO CONTO IVA	1.000		

B - per la copia integrata annotata tra le vendite

CLIENTE ALFA	11.000	RICAVI	10.000
		ERARIO CONTO IVA	1.000

C - per lo storno infine della seconda scrittura:

RICAVI	10.000	CLIENTE ALFA	11.000
FORNITORE ALFA	1.000		

Poiché la novità entra in vigore oggi, solo le fatture con la data di oggi o *successiva* seguono la procedura descritta sub 1) e 2). Quelle in data anteriore restano con il normale addebito di iva.

Si ricorda peraltro che l'omessa autofatturazione da parte del committente è punita con il pagamento dell' imposta relativa all' operazione e con le sanzioni previste dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs 471/97 (dal cento al duecento per cento dell'imposta stessa). Ma è sicuramente punibile anche l' omessa indicazione nella fattura di ALFA, per restare all' esempio, della condizione di esonero indicata al precedente punto 1.

Ad oggi per il vero diversi punti della normativa restano ancora poco chiari.

Con riserva di far seguito rimaniamo quindi a disposizione per approfondimenti e per analizzare i singoli casi.

Porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

P.S. – Si apprende in punto che probabilmente l' applicazione delle disposizioni sarà rinviata ad altra data, forse al 1° gennaio 2007. Seguiremo gli sviluppi del caso e Ve ne daremo poi notizia, magari con gli auspicati chiarimenti ulteriori.